

## **ALLEGATO 2**

### **“CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA E COORDINATA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI E PER L’ESERCIZIO SULLA SOCIETÀ DI GESTIONE DI UN CONTROLLO ANALOGO A QUELLO ESERCITATO SUI SERVIZI COMUNALI.”**

Art. 1

#### Oggetto

1. Gli Enti locali convengono di gestire in forma associata e coordinata i servizi pubblici il cui esercizio rientra tra le loro prerogative, a mezzo di una società a totale capitale pubblico ai sensi dell’art. 113, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, individuata nella società a responsabilità limitata denominata “LSM srl” e al cui capitale partecipano tutti gli Enti convenzionati.
2. Anche tenuto conto dell’oggetto statutario di “LSM srl” approvato degli Enti locali che ne sono soci, la gestione in forma associata e coordinata a mezzo della predetta società in forza della presente convenzione con particolare riferimento ai seguenti servizi pubblici locali:
  - a) servizi relativi allo sviluppo della mobilità urbana:
    - a.1) - l’analisi e la soluzione delle problematiche inerenti la mobilità, la gestione delle aree di sosta, la costruzione e l’ampliamento di parcheggi in genere, ivi compresi i parcheggi per biciclette e ciclomotori, con annessi impianti, opere di accesso, tecnologie di informazione.
  - b) servizi relativi alla gestione dei parcheggi e delle aree di sosta:
    - b.1) - la costruzione, la gestione e manutenzione di autorimesse, autosilos, parcheggi ed altre aree attrezzate a parcheggio e relativi impianti, opere e tecnologie annessi;
    - b.2) la gestione della sosta a raso su aree, strade e piazze, con o senza custodia, a mezzo di parcometri o altri strumenti e tecnologie di esazione della sosta;
    - b.3) l’esercizio del controllo delle soste degli autoveicoli, il servizio di rimozione delle vetture;

b.4) lo studio, la progettazione, l'installazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione dei sistemi per la regolamentazione ed il pagamento della sosta, compresi i parcometri ed i sistemi di accesso controllati;

c) servizi per lo sviluppo delle opere pubbliche:

c.1) la progettazione e realizzazione di opere pubbliche sulla base di un accordo di programma fra Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 50/2016;

d) servizi relativi alla mobilità urbana, allo scopo di garantire i normali flussi veicolari stradali:

d.1) l'esecuzione, la posa in opera, la gestione e la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale nonché semaforica, con riguardo tanto a quella di carattere convenzionale, quanto a strumenti informativi innovativi atti ad integrare la tipologia la cui messa in uso è prescritta dal codice della strada, la gestione e manutenzione di pannelli informativi;

d.2) il posizionamento di transenne, bancarelle componibili, di palchi e coperture, sedie e platee, ed attrezzature connesse o complementari o similari;

e) servizi per lo sviluppo degli strumenti di pianificazione e di gestione della mobilità urbana:

e.1) la promozione di studi finalizzati ad individuare le migliori condizioni, nonché la funzionalità della viabilità e dell'utilizzazione delle aree urbane nel rispetto del benessere e della sicurezza dell'utenza pedonale ed automobilistica, la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione di piani della sosta, percorsi e piste ciclabili, sistemi per la tutela della sicurezza e la moderazione della velocità in aree urbane particolarmente sensibili;

e.2) l'elaborazione dei dati utili al monitoraggio dei flussi di traffico viario, l'educazione all'uso corretto e funzionale degli autoveicoli e dei mezzi di trasporto pubblici e privati e all'utilizzo dei parcheggi e parcometri;

f) servizi atti a favorire la modalità alternativa o condivisa e l'alleggerimento dei flussi veicolari, in special modo in alcune aree e direttrici:

f.1) la promozione di un'attività di informazione con lo scopo di fornire una completa serie di servizi finalizzati ad incrementare, facilitare ed ottimizzare l'impiego dei mezzi pubblici di trasporto o altri mezzi alternativi a ridotto inquinamento acustico ed ambientale, il tutto anche attraverso la promozione e la gestione di quelli strumenti e servizi orientati al miglioramento del traffico intermodale, quali ad esempio il noleggio di biciclette, scooter, auto elettriche e quant'altro;

g) Servizi relativi alla gestione del verde pubblico urbano e delle strade:

g.1) la manutenzione ordinaria, straordinaria e migliorativa di aree Verdi (quali parchi, giardini, aree dedicate all'attività sportive, alberi allocati al margine delle sedi stradali, cigli stradali), delle strade (anche con interventi per la loro messa in sicurezza), degli arredi urbani, della cartellonistica pubblicitaria, degli impianti di illuminazione pubblica e semaforica;

h) Servizi relativi alla gestione degli edifici pubblici compresi gli impianti sportivi:

h.1) la manutenzione ordinaria, straordinaria e migliorativa, compresa la gestione di immobili e strutture pubbliche ed impianti sportivi;

h.2) la costruzione, manutenzione e gestione degli impianti di produzione di energie rinnovabili;

3. L'attivazione dell'erogazione dei singoli servizi pubblici elencati al precedente comma 2 a mezzo di "LSM srl" eventualmente deliberata da parte degli Enti pubblici locali convenzionati avviene, sempre e comunque su decisione autonoma di ogni Amministrazione Comunale e sulla base di specifiche delibere dei rispettivi consigli comunali;
4. La gestione del servizio avviene sulla base di regolamentazioni e contratti di servizio autonomamente negoziati dalle singole Amministrazioni direttamente con "LSM srl" . Le condizioni di resa del servizio e i relativi corrispettivi dovranno provatamente garantire a "LSM srl" un adeguato equilibrio economico-finanziario.

Art. 2

Espletamento dei servizi pubblici

Il concreto espletamento dei servizi pubblici da parte di “LSM srl” avviene in base ai disciplinari (Contratti di servizio) individualmente stipulati con i singoli Enti Pubblici Locali affidanti, avuto solo a mente il mantenimento dell’adeguato equilibrio economico-finanziario della società stessa.

#### Art. 3

##### Durata

1. Gli Enti locali convengono di fissare la durata della presente convenzione fino al 31 dicembre 2050 in coerenza con la durata statutaria di “LSM srl” ;
2. Rimane comunque in facoltà degli Enti locali deliberare lo scioglimento anticipato della convenzione, purché tale decisione raccolga il consenso di una maggioranza pari almeno al 51% degli Enti locali aderenti e che rappresentino al contempo almeno il 65% di quote del capitale pubblico locale in “LSM srl” .

#### Art. 4

##### Organi di indirizzo, coordinamento o controllo

L’esercizio, da parte degli Enti locali, di un controllo nei confronti di “LSM srl” analogo a quello individualmente esercitato sui propri servizi ai sensi dell’art. 113 del decreto legislativo n. 267/2000, viene effettuato attraverso diversi Organi cui vengono demandati l’indirizzo, il coordinamento ed il controllo delle attività svolte da “LSM srl” . Questi organi vengono individuati come segue:

- a. Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni, composto dai rappresentanti di tutti gli Enti locali soci;
- b. Gruppo Tecnico di Valutazione, nominato dal Consiglio dei Rappresentanti.

#### Art. 5

##### Il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni

1. Il Consiglio dei rappresentanti dei Comuni è composto dai Sindaci di tutti i comuni convenzionati o da un Amministratore locale all'uopo formalmente delegato. La delega può essere permanente. Il mandato di rappresentanza decade di diritto qualora il delegante risulti cessato dalla propria carica;
2. Il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni costituisce la sede nella quale si svolge la consultazione tra gli Enti locali circa la gestione dei servizi pubblici svolti da "LSM srl" e la valutazione dell'andamento generale dell'amministrazione della Società. A tal fine, almeno una volta all'anno, saranno invitati ad esporre apposita relazione davanti al Consiglio il Presidente o l'Amministratore Unico, l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale di "LSM srl", ove nominati;
3. Il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni è delegato dagli Enti locali convenzionati ad approvare il bilancio di esercizio di "LSM srl" nonché il budget ed il piano industriale della società e gli altri eventuali documenti societari di tipo programmatico che la Società, in base al relativo statuto, è tenuta a trasmettere al Consiglio stesso. Il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni è altresì delegato ad approvare le modifiche allo statuto della società, inviando senza ritardo gli atti di cui al presente comma ai singoli Enti locali per quanto di eventuale competenza;
4. Il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni approva, altresì, il piano degli obiettivi nonché il budget ed il sistema del controllo di gestione della società.

#### Art. 6

##### Il Gruppo Tecnico di Valutazione

1. Il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni nomina un organo tecnico composto da tanti membri quanti sono gli Enti locali affidatari dei servizi, denominato Gruppo Tecnico di Valutazione, il quale è incaricato di verificare, anche sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia ed economicità, lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati da "LSM srl" e dal Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni;
2. Il GTV nomina, tra i propri componenti, a maggioranza il proprio Presidente;
3. I membri del Gruppo Tecnico di Valutazione vengono confermati o rinnovati ogni tre anni e immediatamente sostituiti dal Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni in caso di cessazione anche anticipata dell'incarico;

4. Il Gruppo Tecnico di Valutazione può chiedere alla “LSM srl” tutta la documentazione indispensabile allo svolgimento dei propri compiti, nel rispetto delle esigenze di riservatezza dovute in forza delle relazioni contrattuali con i singoli Enti Convenzionati e la Società;
5. Il Gruppo Tecnico di Valutazione relaziona il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni annualmente, o nel più breve periodo eventualmente richiesto dalla situazione della Società o da specifici accadimenti sottoposti all’attenzione o all’approvazione del Consiglio stesso, circa le risultanze della propria attività e propone le iniziative e le direttive da indicare a “LSM srl” per l’esercizio della sua attività sia nei confronti dei Soci che in generale di tutta l’attività svolta.

## Art. 7

### Funzionamento del Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni

1. Il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni si riunisce presso la propria sede ovvero presso la sede di uno degli Enti locali aderenti alla presente Convenzione, per iniziativa del suo Presidente, oppure quando ne facciano richiesta tanti Enti locali che rappresentino almeno il 10% del capitale pubblico locale. In ogni caso, il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni si deve riunire prima delle assemblee straordinarie di “LSM srl” e prima delle assemblee della società che abbiano per oggetto l’approvazione dei bilanci o la nomina di amministratori o sindaci;
2. Il Presidente ed il vice-presidente del Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni vengono eletti dal Consiglio stesso tra i propri componenti con la maggioranza di cui al successivo comma 4° del presente articolo e restano in carica per tutta la durata del proprio mandato;
3. La convocazione del Consiglio è effettuata dal Presidente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire una tempestiva informazione e la prova dell’avvenuto ricevimento inviata a tutti gli Enti locali partecipanti alla presente Convenzione almeno cinque giorni prima della riunione del Consiglio. I rappresentanti degli Enti locali devono partecipare al Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni essendo previamente legittimati nei modi di legge ed in conformità dello specifico ordinamento locale;
4. Fermo restando l’impegno degli Enti locali a concordare soluzioni comuni in ordine agli argomenti sui quali deve esprimersi il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni, quest’ultimo delibera con il voto favorevole di tanti Enti locali che rappresentino i 2/3 del capitale pubblico locale in “LSM srl” ;

5. In relazione a quelle deliberazioni che abbiamo ad oggetto problematiche inerenti la gestione dei servizi pubblici locali da parte di "LSM srl" hanno diritto di voto solo quegli Enti locali che si siano determinati per la concreta attivazione dello specifico servizio pubblico oggetto di discussione in favore della società stessa;
6. Ciascun Ente locale è obbligato a votare nelle assemblee di "LSM srl" uniformandosi alla volontà espressa dal Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni. In caso di violazione dell'obbligo predetto, l'Ente locale inadempiente è tenuto a versare agli altri Enti locali una penale il cui ammontare sarà determinato, con equo apprezzamento, dal collegio arbitrale di cui al successivo art. 11 della presente Convenzione. Gli Enti locali restano liberi di esprimere nell'Assemblea della Società il proprio personale intendimento nel caso in cui il quorum dei 2/3 indicato al precedente comma 4° non sia raggiunto ovvero in relazione a quelle deliberazioni dell'Assemblea della Società che ai sensi di legge consentono al socio dissenziente di recedere dalla società;
7. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni, per quanto non previsto nella presente Convenzione, può essere disciplinato dal Consiglio stesso con apposito regolamento, nel rispetto delle norme sull'ordinamento delle autonomie locali e dei principi sul funzionamento degli organi amministrativi;
8. Per la propria organizzazione e funzionamento il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni ed il Gruppo Tecnico di Valutazione hanno sede presso il Comune di Sacile e si avvalgono degli uffici di quest'ultimo.

## Art. 8

### Controllo contabile

1. Il controllo contabile nei confronti di "LSM srl" viene effettuato nel rispetto delle modalità previste dalla specifica normativa applicabile alla società;
2. Una copia dell'eventuale bilancio consolidato unitamente al bilancio con tutti i relativi documenti allegati ai sensi di legge ed alla nota Integrativa, viene trasmessa al Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni al momento del deposito di tali documenti contabili presso la sede della società a norma di legge;
3. La Società è tenuta a depositare presso la segreteria del Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni, nei termini previsti dalle disposizioni di legge per il deposito presso la sede sociale, le relazioni del Collegio Sindacale ( se nominato ) relative all'attività da questo svolta ai sensi dell'art. 2403 cod. civ., di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla correttezza dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;

4. Secondo le stesse modalità viene depositata la relazione dei Revisori Contabili.

#### Art. 9

##### Obblighi e garanzie

1. Ciascun Ente locale aderente è obbligato a rispettare il contenuto della presente Convenzione;
2. La gestione associata dei servizi pubblici degli Enti locali da parte di "LSM srl" deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli Enti locali partecipanti, a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta nella Società;
3. Ciascun Ente locale ha la facoltà di sottoporre direttamente al Consiglio di cui al precedente articolo 5 proposte e problematiche attinenti alla gestione, da parte di "LSM srl", dei servizi pubblici locali.

#### Art. 10

##### Recesso

1. Anche in relazione alle risultanze del controllo su "LSM srl" di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente Convenzione, ai singoli Enti locali è data facoltà di recedere anticipatamente dalla Convenzione in corrispondenza alla scadenza o cessazione dei contratti di servizio sottoscritti tra Ente locale e Società;
2. La dichiarazione di recesso, comunicata agli altri Enti locali a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire una tempestiva informazione e la prova dell'avvenuto ricevimento avrà effetto, purché pervenuta a conoscenza di tutti gli Enti locali aderenti alla presente Convenzione entro il mese di giugno, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;
3. La perdita della qualità di socio in "LSM srl" determina l'automatico recesso dalla presente Convenzione. Parimenti, equivale a recesso automatico dalla presente Convenzione la decisione di un Ente locale, in qualsiasi forma assunta, di revocare, per qualsiasi causa, l'affidamento dei propri servizi alla società stessa.



## Art. 11

### Rapporti finanziari tra Enti locali

1. Gli Enti locali che recedano dalla presente Convenzione ai sensi del precedente art. 10 sono tenuti a regolare prima della data di efficacia del recesso i rapporti di debito-credito con gli altri Enti convenzionati e con la Società;
2. Gli Enti locali recedenti restano responsabili della eventuale diminuita economicità della gestione dipendente dal loro recesso anticipato, ai sensi del precedente art. 10, e dei danni eventualmente derivanti agli altri Enti locali e alla Società in dipendenza di tale recesso.

## Art. 12

### Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia tra le parti, che sulla base dell'ordinamento vigente al momento della sua insorgenza può essere risolta a mezzo di arbitrato, relativa all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione della presente Convenzione sarà rimessa al giudizio di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati uno ciascuno delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due. In caso di disaccordo, il terzo arbitro con funzioni di Presidente sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Pordenone su richiesta dei due arbitri e/o della parte più diligente;
2. Qualora una controversia veda contrapposti ad un Ente locale, per gli stessi motivi, più Enti locali, questi nomineranno congiuntamente il loro arbitro per la definizione della controversia in un unico giudizio arbitrale;
3. Nell'ipotesi in cui una parte non provveda alla nomina dell'arbitro, l'altra, decorsi inutilmente dieci giorni dall'invito rivolto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può chiedere al Presidente del Tribunale di Pordenone di provvedere a tale nomina;
4. Ove le parti contendenti siano tre o più, il Collegio arbitrale sarà composto da tre membri, tutti nominati di comune accordo dalle parti stesse o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Pordenone, su istanza della parte più diligente, il quale designerà tra essi arbitri, il Presidente del Collegio.

## Art. 13

### Attuale gestione dei servizi pubblici da parte di terzi e successivi affidamenti

1. L'adesione alla presente Convenzione salvaguarda i rapporti in essere con terzi relativi alla gestione dei servizi pubblici oggetto della Convenzione stessa, e ricompresi nell'elenco di cui al precedente articolo 1, fino alla loro naturale scadenza, ferma restando per gli Enti locali la facoltà di interrompere anticipatamente detti rapporti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dagli specifici atti intercorsi con gli attuali gestori;
2. L'attivazione dei servizi per mezzo di "LSM srl" è atto di libera scelta da parte delle Amministrazioni comunali e la sottoscrizione della presente convenzione non obbliga le Amministrazioni all'attivazione dei servizi con la società stessa, nemmeno nell'ipotesi di scadenza degli affidamenti in essere con terzi successiva alla sottoscrizione.

#### Art. 14

#### Adesione di nuovi Enti locali alla Convenzione

1. È consentita l'adesione alla presente Convenzione, in un tempo successivo alla conclusione della stessa, a quegli Enti locali che acquisiscano quote di "LSM srl" per la gestione, a mezzo della Società, dei propri servizi pubblici locali in forma associata e coordinata con gli altri Enti locali già aderenti alla Convenzione;
2. La richiesta di aderire alla presente Convenzione dovrà essere indirizzata al Presidente del Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni. Sull'ammissione dell'Ente locale richiedente il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni delibera entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta stessa;
3. Entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione di cui al 2<sup>a</sup> comma l'Ente locale ammesso a partecipare alla Convenzione dovrà dichiarare, con atto unilaterale d'obbligo, di accettare formalmente tutte le clausole, i patti e le condizioni contenute nella Convenzione medesima;
4. Per effetto dell'adesione alla Convenzione l'Ente locale acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in essa previsti.